



<b>STRUTTURA</b>	<i>Dipartimento:</i> DIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE			
<b>PROPONENTE</b>	<i>Direzione Regionale:</i> POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
	<i>Area:</i> PIANI DI ZONA E SERVIZI SOCIALI LOCALI			
Prot. n. _____ del _____				
<b>OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:</b>				
Legge regionale 29 aprile 2004, n. 6. "Disposizioni in favore dei piccoli comuni del Lazio per le emergenze socio-assistenziali". Sostituzione allegato A - DGR 360/2007 e deroga del termine previsto per la rendicontazione.				
_____ (MARZI FABIANA) _____ (FABIANA MARZI) _____ (A. SASSO D'ELIA) _____ (R.V. DE FILIPPIS) _____ (G. MAGRINI) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO				
<b>ASSESSORATO PROPONENTE</b>	ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
	_____ (Forte Aldo) L'ASSESSORE			
<b>DI CONCERTO</b>	<i>Dipartimento:</i>			
	_____ IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO _____ L' ASSESSORE _____ IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO _____ L' ASSESSORE			
<b>ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE</b> <input type="checkbox"/>				
<b>COMMISSIONE CONSILIARE:</b>		<b>VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:</b> <input type="checkbox"/>		
<b>Data dell' esame:</b>		_____		
con osservazioni <input type="checkbox"/>		IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA		
senza osservazioni <input type="checkbox"/>				
<b>SEGRETERIA DELLA GIUNTA</b>		<b>Data di ricezione: 27/07/2011 prot. 377</b>		
<b>ISTRUTTORIA:</b> _____				
_____				
_____				
_____				
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE		
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ LA PRESIDENTE		

Oggetto: Legge regionale 29 aprile 2004, n. 6. “Disposizioni in favore dei piccoli comuni del Lazio per le emergenze socio-assistenziali”. Sostituzione allegato A - DGR 360/2007 e deroga del termine previsto per la rendicontazione.

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore alle Politiche Sociali e Famiglia;

**VISTO** lo statuto della Regione Lazio

**VISTA** la L.R. 20 Novembre 2001, n. 25 e successive modifiche: “*Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione*” e successive modifiche;

**VISTA** la L.R. 18 Febbraio 2002 n. 6: “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*” e successive modifiche;

**VISTA** la legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 concernente “*Disposizioni in favore dei piccoli comuni del Lazio per le emergenze socio-assistenziali*” che prevede la concessione di appositi contributi in favore dei piccoli comuni del Lazio, con popolazione non superiore ai duemila abitanti, per fronteggiare emergenze di carattere socio-assistenziale per le quali le risorse proprie comunali e quelle trasferite dalla Regione in via ordinaria risultano insufficienti;

**VISTO** in particolare l'articolo 3 della L.R. 6/2004 che stabilisce che la Giunta regionale definisce con propria deliberazione la tipologia delle emergenze socio-assistenziali, nonché i criteri e le modalità per la concessione dei relativi contributi ai Comuni secondo le seguenti disposizioni:

- a) le emergenze devono attenersi esclusivamente a servizi o interventi rientranti nei livelli essenziali concernenti le prestazioni socio-assistenziali in ambito comunale;
- b) i contributi non possono essere concessi per interventi previsti nei piani di zona di cui all'articolo 51 della l.r. 38/1996;
- c) nel caso in cui, a seguito dell'emergenza, si renda necessario un intervento destinato a proseguire per più anni, il contributo può essere concesso soltanto in relazione all'anno in cui si è verificata l'emergenza; per gli anni successivi l'intervento deve essere inserito nei piani di zona di cui all'articolo 51 della l.r. 38/1996 e successive modifiche.

**VISTA** la D.G.R. 29 Maggio 2007, n. 360 concernente “*Legge regionale 29 aprile 2004, n. 6. Disposizioni in favore dei piccoli comuni del Lazio. Definizione delle tipologie delle emergenze socio-assistenziali dei piccoli comuni e dei criteri e delle modalità per la concessione dei relativi contributi. Revoca D.G.R. 412/2006*”;

**CONSIDERATO** che nella sopraccitata D.G.R. 360/2007 la Giunta Regionale ha ritenuto che le modalità di rendicontazione siano quelle previste dall’ art. 158 del D.Lgs , n. 18 Agosto 2000, n. 267;

**VISTO** l’ art. 158 del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in base al quale:

1. *Per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali e' dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario;*

2. *Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.*

3. *Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La sua inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.*

4. *Ove il contributo attenga ad un intervento realizzato in piu' esercizi finanziari l'ente locale e' tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.*

**PRESO ATTO** che, dall’istruttoria degli uffici, relativamente alle annualità 2008, 2009, 2010, anche in mancanza di una indicazione specifica riguardante l’esercizio finanziario di riferimento, a tutt’oggi, alcuni Comuni non hanno ancora rendicontato la spesa;

**PRESO ATTO** che, per gli interventi di cui alla L.R. 06/2004, non risultano liquidati alcuni Comuni, relativamente alle annualità 2009 e 2010;

**CONSIDERATO** che al fine di chiarire le modalità attuative di cui al comma 1 dell’art. 158 del D.lgs 267/2000, è opportuno sostituire l’allegato A, parte integrante della DGR 360/2007, con un nuovo testo che specifichi che i 60 giorni per la rendicontazione decorrono dal termine dell’esercizio finanziario nel quale è stato erogato il finanziamento regionale e accertato lo stesso dal Comune;

**VISTO** l’allegato A facente parte della presente deliberazione, modificato secondo quanto contenuto al punto precedente;

## **RITENUTO**

pertanto di derogare al termine previsto per la rendicontazione delle spese di cui al punto 5 dell'Allegato A , stabilendo che i Comuni che hanno ricevuto il finanziamento regionale negli anni 2008, 2009 e 2010 devono presentare il rendiconto della spesa effettuata, ai sensi della L.R. 06/2004, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione. In caso di mancato rispetto di detto nuovo termine di rendicontazione la direzione regionale competente è autorizzata a procedere secondo quanto previsto dal II periodo del comma 3 dell'art. 158 del D.Lgs 267/2000;

all'unanimità

## **DELIBERA**

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente,

1. di sostituire l'allegato A della DGR 360/2007 con il nuovo testo di cui al documento "*Definizione delle tipologie di emergenza socio-assistenziale e dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 29 aprile 2004, n. 6*", allegato alla presente deliberazione e della stessa facente parte integrante;
2. di derogare al termine previsto per la rendicontazione delle spese di cui al punto 5 dell'Allegato A, stabilendo che i Comuni che hanno ricevuto il finanziamento regionale negli anni 2008, 2009 e 2010 devono presentare il rendiconto della spesa effettuata, ai sensi della L.R. 06/2004, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione. In caso di mancato rispetto di detto nuovo termine di rendicontazione la direzione regionale competente è autorizzata a procedere secondo quanto previsto dal II periodo del comma 3 dell'art. 158 del D.Lgs 267/2000.

La presente deliberazione è pubblicata sul BURL .

## **ALLEGATO A**

### **Definizione delle tipologie di emergenza socio-assistenziale e dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 29 aprile 2004, n. 6.**

#### **1. Finalità.**

La Regione interviene in favore dei piccoli comuni del Lazio, attraverso la concessione di appositi contributi, al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali dei servizi sociali in occasione del verificarsi di emergenze di carattere socio-assistenziale per le quali le risorse proprie comunali e quelle trasferite dalla Regione in via ordinaria siano insufficienti.

#### **2. Definizione di piccoli comuni.**

Ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 6/2004, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione uguale o inferiore ai duemila abitanti.

#### **3. Tipologia delle emergenze socio-assistenziali**

Nei piccoli comuni si possono verificare situazioni concrete di emergenze socio-assistenziali non prevedibili al momento della programmazione degli interventi nei piani di zona distrettuali di cui all'articolo 51 della l.r. 38/1996 e alle quali non è possibile tempestivamente porre rimedio con le risorse provenienti dal fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale o da altre specifiche risorse regionali e/o statali, o con risorse proprie comunali. Per tali emergenze, che devono essere individuate in materia puntuale dai comuni, è possibile ricorrere ai finanziamenti di cui alla l.r. 6/2004, nei limiti delle disponibilità del fondo stesso.

Sono considerate emergenze socio-assistenziali finanziabili con le risorse di cui alla L.R. 6/2004, nei limiti delle disponibilità di bilancio:

- a) interventi sociali, non previsti e non differibili, quali l'inserimento in strutture residenziali di soggetti minori, di persone con handicap grave ovvero di persone non autosufficienti,
- b) interventi sociali obbligatori verso soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, che rendono necessari interventi e prestazioni assistenziali, tra cui gli oneri relativi al ricovero in strutture residenziali, gli oneri per gli affidi familiari o per gli adolescenti sottoposti alle misure del DPR 448/88;

c) interventi di sostegno nei confronti di famiglie in grave situazione di bisogno;

d) gravi situazioni di emergenza sociale relative a fenomeni di natura complessa, tali da esigere interventi urgenti non differibili, in particolare per garantire la tutela della gravidanza e la tutela della salute del minore, anche nei casi di cui all'art. 37-bis della legge 184/1983 (minori stranieri non accompagnati).

Non vengono accettate:

a) le richieste presentate da comuni concernenti interventi già finanziati durante lo stesso esercizio finanziario con contributi provenienti dal fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale o da altri specifici fondi regionali, che riguardano gli stessi soggetti beneficiari e per le stesse finalità;

b) le richieste riguardanti il finanziamento di interventi già inseriti nel piano di zona distrettuale;

c) le richieste riguardanti interventi già oggetto in anni precedenti di contributi regionali;

d) le richieste che non individuano in materia puntuale l'emergenza socio-assistenziale o che comunque attengano a carenze strutturali dei servizi e degli interventi socio-assistenziali.

#### **4. Criteri e modalità di erogazione dei contributi**

Il piccolo comune, di cui all'articolo 2 della l.r. 6/2004, nel cui territorio si verifichi una delle emergenze socio-assistenziali così come individuate al punto 3, presenta tempestivamente e comunque entro l'anno durante il quale si è manifestata l'emergenza, richiesta di contribuzione ai sensi della l.r. 6/2004 alla Regione Lazio - Direzione regionale Politiche Sociali e Famiglia, Via del Serafico n. 127, 00142 Roma.

Le istanze stesse devono contenere una relazione descrittiva dell'emergenza e degli interventi che si vogliono porre in essere, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché l'esplicito riferimento che trattasi di emergenza insorta nell'esercizio finanziario di riferimento.

Riguardo agli adempimenti a carico delle amministrazioni beneficiarie del contributo in oggetto, valgono le disposizioni previste dall'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, che sancisce l'obbligo per gli Enti Locali di presentare il rendiconto, in caso di contributi straordinari concessi da amministrazioni pubbliche, entro 60 giorni dal termine dell'esercizio finanziario, pena la revoca del contributo assegnato o la restituzione della somma eventualmente già liquidata.

Nel corso dell'anno il contributo può essere erogato nella misura massima di Euro 30.000,00 e comunque non può superare l'85% della spesa ritenuta congrua.

Le richieste ritenute ammissibili verranno finanziate secondo l'ordine di arrivo determinato dal protocollo della Direzione regionale Politiche Sociali e Famiglia, e ciò vale anche per le richieste pervenute per raccomandata postale.

Le richieste ritenute ammissibili ma non finanziate per carenza di risorse, verranno prese in considerazione con priorità nell'esercizio finanziario successivo qualora il Comune interessato confermi la sussistenza della situazione di emergenza che aveva originato la richiesta.

Nel caso in cui, a seguito dell'emergenza, si renda necessario un intervento destinato a proseguire per più anni, il contributo può essere concesso soltanto in relazione all'anno in cui si è verificata l'emergenza, mentre per gli anni successivi l'intervento deve essere inserito con priorità nei piani di zona di cui all'articolo 51 della L.R. 38/1996.

Poiché gli interventi finanziati con la L.R. 6/2004 si riferiscono a situazioni di particolare emergenza che i comuni si trovano a fronteggiare nel corso dell'anno e per le quali si è reso necessario un diretto intervento nei comuni stessi, è opportuno che a livello territoriale vengano adottate iniziative affinché a detti interventi, dopo la fase di emergenza, se necessario, venga garantita la regolare continuità.

A tal fine, si richiama l'attenzione di comuni ed enti capofila di distretto, affinché in sede di pianificazione locale favoriscano il più possibile l'inserimento nei Piani di zona distrettuali degli interventi relativi a situazioni di emergenza che i piccoli comuni hanno attivato in favore di cittadini residenti, in modo che non vi sia interruzione nell'erogazione delle prestazioni.

## **5. Rendicontazione**

Riguardo agli adempimenti a carico delle amministrazioni beneficiarie del contributo in oggetto, valgono le disposizioni previste dall'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, che sancisce l'obbligo per gli Enti Locali di presentare il rendiconto, in caso di contributi straordinari concessi da amministrazioni pubbliche, entro 60 giorni dal termine dell'esercizio finanziario, pena la revoca del contributo assegnato o la restituzione della somma eventualmente già liquidata.

L'esercizio finanziario di riferimento è quello in cui il Comune beneficiario riceve il contributo regionale e lo accerta;

In allegato alla rendicontazione è necessario presentare una tabella contenente:

1. numero del mandato,
2. data del mandato,
3. importo erogato,
4. beneficiario.

la Regione si riserva la facoltà di effettuare controlli anche a campione, per verificare l'effettiva realizzazione del progetto o dell'attività, per cui è stato ottenuto il finanziamento.

Copia